

N. 1319

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, Stefano ESPOSITO e MASTRANGELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2014

Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, prendendo le mosse dalla proposta di legge atto Camera n. 2668 della XVI legislatura, ha l'intento di disciplinare la materia del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche superando i profondi deficit strutturali dell'attuale disciplina normativa contenuta nella legge 20 luglio 2004, n. 215, (cosiddetta «legge Frattini») come risulta con evidenza dal parere espresso dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (cosiddetta «Commissione di Venezia») nel giugno 2005 (parere n. 309 del 2004 sulla compatibilità delle leggi italiane «Gasparri» e «Frattini» con gli standard del Consiglio d'Europa in materia di libertà di espressione e del pluralismo dei media) e dalla relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione della Commissione europea del 3 febbraio 2014 COM(2014) 38 al Consiglio e al Parlamento europeo: Per i parlamentari l'applicazione di queste disposizioni legislative è soggetta al voto della camera di appartenenza che deve pronunciarsi sulla decadenza dal mandato a seguito della condanna definitiva. A parte queste disposizioni non esistono codici di comportamento per le cariche elettive a livello centrale o regionale. Quanto al conflitto di interesse, non sono in essere specifici dispositivi di verifica. L'introduzione di codici di comportamento per le cariche elettive, insieme a disposizioni regolamentari sulle sanzioni applicabili in caso di violazione, permetterebbe di innalzare gli standard di integrità e responsabilità e di prevedere sanzioni non penali per una più ampia gamma di comportamenti non etici dannosi per l'interesse pubblico. Un tale accorgimento permetterebbe inoltre un'attuazione più efficace delle norme di integrità tramite soluzioni autoregolamentari, data la specificità delle sanzioni non penali applicabili ai titolari di cariche elettive rispetto ad altri incarichi pubblici (cariche di governo, pubblici ufficiali ecc.).

Occorre partire dalla constatazione che gli strumenti previsti dalla legge Frattini appaiono, infatti, del tutto inidonei a risolvere il problema del conflitto di interessi. Innanzitutto, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi (misure ex ante), essa prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, una volta accertate le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di governo, si limiti a «promuovere» le misure necessarie a rimuovere l'incompatibilità (articolo 6). In secondo luogo, pur prevedendo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), l'incompatibilità tra cariche di governo e compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, la legge nulla prevede con riguardo alla cosiddetta «mera proprietà» di un'impresa, di azioni o di quote di una società. In terzo luogo, gli unici poteri di cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato appare investita sono quelli di riferire al Parlamento degli accertamenti effettuati (articolo 6, comma 9), rimettendo così al circuito fiduciario Parlamento – Governo l'adozione di ogni eventuale misura per assicurare l'effettiva prevenzione o risoluzione di situazioni di conflitto di interessi.

Peraltro una sommaria analisi delle soluzioni al problema del conflitto di interessi adottate negli ordinamenti di altri Stati di democrazia consolidata consente di com-

prendere la necessità di intervenire sulla situazione italiana.

Nei Paesi anglosassoni, quali Stati Uniti d'America e Regno Unito, esistono soluzioni avanzate sotto il profilo normativo (si pensi all'istituto del *blind trust* ovvero alla creazione di fondi di finanziamento) nonché una concezione della separazione tra sfera pubblica e privata fortemente radicata nella morale comune (si pensi che la disciplina britannica è contenuta nel *Ministerial Code*, fonte non legislativa, bensì di carattere deontologico e autoregolamentare).

Anche nei Paesi europei più vicini alla nostra tradizione, si è intervenuti in materia: si pensi, tra tutti, alla Spagna che, con la legge n. 5 del 2006, ha disciplinato in modo molto dettagliato le attività incompatibili. In quella legge la gestione del conflitto è però affidata al Parlamento. In Italia è invece indispensabile l'intervento di un soggetto terzo.

Nella XV legislatura fu presentata, il 7 luglio 2006, una proposta di legge a prima firma dell'onorevole Franceschini (atto Camera n. 1318 della XV legislatura) che prevedeva importanti correttivi al sistema della legge n. 215 del 2004. L'iter parlamentare condusse la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati all'approvazione, l'11 maggio 2007, di un testo base, il cui relatore fu l'onorevole Violante. Tale testo è sostanzialmente confluito nella proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Bressa ed altri (atto Camera n. 442 della XVI legislatura) presentata il 29 aprile 2008 all'avvio della scorsa legislatura. La proposta di legge Veltroni della XVI legislatura si ispirava all'impianto complessivo del testo approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati l'11 maggio 2007; tuttavia attraverso di essa si intendeva apportare a tale testo alcuni correttivi, introducendo un sistema più snello e, per certi versi, più efficace al fine di prevenire e di risolvere situazioni di conflitto di interessi. Rispetto ad essa, il presente disegno di legge estende la nozione di carica pubblica, includendovi le cariche di alta amministrazione (particolarmente delicate dopo il cosiddetto caso Mastrapasqua); inoltre, si preferisce una gestione decentrata dell'anagrafe (comunque unica e posta presso il Viminale, dove sostituisce l'attuale anagrafe degli amministratori locali), affidandola ad un giudice di corte d'appello in volontaria giurisdizione.

Questo l'impianto del disegno di legge.

Vengono innanzitutto chiariti la nozione di conflitto di interessi e l'ambito soggettivo di applicazione della legge.

Situazioni di conflitto di interessi sussistono in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo è anche titolare di un interesse economico privato tale da condizionare, o da poter apparire condizionare, l'esercizio delle sue funzioni pubbliche (articolo 1).

L'ambito soggettivo di applicazione della legge è rappresentato dai titolari di cariche politiche e di alta amministrazione (articolo 2).

Gli istituti previsti dalla legge sono di due tipi: le misure *ex ante*, ovvero gli istituti apprestati al fine di prevenire le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo e le misure *ex post*, ovvero gli istituti idonei a sanzionare i casi in cui si registri la violazione delle disposizioni di prevenzione, integrandosi una situazione di conflitto di interessi.

Il sistema delle misure *ex ante* ruota intorno all'istituto dell'incompatibilità (articolo 4) e dell'obbligo di astensione (articolo 6); il sistema delle misure *ex post* intorno all'istituto della diffida (articolo 7) e delle sanzioni in caso di violazione di obblighi (articoli 8, 9 e 10).

Il disegno di legge, rifacendosi anche ai precedenti in materia, disciplina altresì il caso speculare a quello del conflitto di interessi, e cioè l'ipotesi in cui non sia il titolare di una carica di governo ad agevolare particolari imprese per interesse personale, ma

siano determinate imprese, operanti nel settore delle comunicazioni, ad agevolare chi si candida a ricoprire cariche pubbliche, potenzialmente di governo.

Entrando ora nel merito delle misure apprestate dalla proposta di legge occorre distinguere gli istituti volti alla prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi dagli istituti volti alla risoluzione di situazioni insorte.

Quanto alle misure *ex ante*, la proposta prevede che i titolari di cariche, entro venti giorni dall'assunzione della carica, rendano al Giudice delegato dichiarazioni circa le cariche di cui sono titolari e la consistenza del proprio patrimonio (articolo 3).

Sono quindi elencate le situazioni di incompatibilità rispetto alle cariche di governo (articolo 4, comma 1): titolarità di cariche, svolgimento di impieghi, esercizio di attività professionali (lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*)); proprietà di un patrimonio superiore a 30 milioni di euro la cui natura configura ipotesi di conflitto di interessi (lettera *j*)); proprietà, collegamento o controllo di un'impresa che svolga la propria attività sulla base di qualunque titolo abilitativo rilasciato dallo Stato [lettera *g*)]; possesso di partecipazioni rilevanti in settori strategici (lettera *h*)).

Il Giudice delegato accerta le situazioni di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 e invita l'interessato a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile (articolo 5, comma 1). Nel caso di mancato esercizio dell'opzione si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile e pertanto decade dalla carica stessa (articolo 5, comma 5).

La proposta prevede inoltre che il titolare di cariche che, in ogni caso, venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1, ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento (articolo 6, comma 1).

È comunque prevista la possibilità che il titolare di una carica possa investire il Giudice delegato della questione (articolo 6, comma 2). Il Giudice delegato stabilisce linee guida sui casi di possibile astensione oltre a pronunciarsi in concreto sui casi sottoposti ad essa dal titolare di cariche (articolo 6, comma 3). Esso deve pronunciarsi entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione (articolo 6, comma 4).

Quanto alle misure *ex post* è prevista la diffida all'impresa facente capo al titolare di cariche di Governo la quale ponga in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi (articolo 7); il caso in cui opera il silenzio assenso del Parlamento è l'unico idoneo a scavalcare le procedure di cui all'articolo 66 della Costituzione.

Sono infine previste sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 (articolo 8), dell'obbligo di astensione di cui agli articoli 5, comma 3, e 6, commi 1 e 4 (articolo 9), e in caso di inottemperanza alla diffida (articolo 10).

## DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

(Nozione)

- 1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.
- 2. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica politica o di una carica di alta amministrazione è anche titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare, o che appaia poter condizionare, l'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite.
- 3. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica cui al comma 2 è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o consulente o in un'altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare, o che appaia poter condizionare, l'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite.
- 4. Sussiste inoltre conflitto di interessi in tutti i casi in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o gli affini entro il secondo grado del titolare di una carica di cui al comma 2 o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico sono titolari di interessi economici privati o sono preposti, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o consulente o in un'altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di interessi economici privati, che possono condizionarlo, o apparire condizionarlo, nell'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite.

5. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la pubblicità e trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

#### Art. 2.

(Ambito soggettivo di applicazione)

- 1. Agli effetti della presente legge, per cariche pubbliche si intendono le cariche politiche e quelle di alta amministrazione.
- 2. Per titolari di cariche politiche si intendono:
- a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- b) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 3. Per titolari di cariche di alta amministrazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 15, comma l, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 4. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato. Le risorse finanziarie relative al funzionamento dell'anagrafe ivi prevista sono trasferite all'anagrafe di cui all'articolo 3.

#### Art. 3.

(Anagrafe dei titolari di cariche pubbliche)

- 1. Su autorizzazione del giudice delegato dal Presidente della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'organo presso cui la carica è svolta, di seguito denominato «Giudice delegato», il Ministero dell'interno raccoglie e pubblica, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, i seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:
  - a) i dati anagrafici;
  - b) il titolo di studio conseguito;
- c) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;
- *d*) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
  - e) i propri impieghi pubblici o privati;
- f) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici.
- 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicate le posizioni previste dal medesimo comma 1 in atto al momento dell'assunzione della carica pubblica e quelle cessate nei dodici mesi precedenti.
- 3. Entro il termine di cui al comma 1 ed ai medesimi fini ivi previsti, il titolare della carica pubblica è altresì tenuto a trasmettere al Giudice delegato una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
- a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri di valore superiore a 50.000 euro;
  - b) la titolarità di imprese individuali;
- c) le azioni o quote di partecipazione in società;

- *d)* le partecipazioni in associazioni o in società di professionisti;
- e) gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni:
- f) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura;
- g) nel caso di cariche elettive, una comunicazione contenente la formula: «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente:
- 1) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;
- 2) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, con l'eventuale indicazione dell'adesione della medesima lista o gruppo ad un codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni.
- 4. Alla dichiarazione di cui al comma 2 sono allegati una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché un elenco dei beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri di valore superiore a 50.000 euro che il titolare della carica dichiara essere destinati alla fruizione propria o del coniuge non legalmente separato o dei parenti o degli affini entro il secondo grado, nonché delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

- 5. Entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i titolari delle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a depositare presso il Giudice delegato una copia della dichiarazione stessa, ai fini di cui al comma 1.
- 6. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 comunica al Giudice delegato, entro venti giorni dalla data in cui si è verificata, ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 3, attraverso apposita dichiarazione integrativa.
- 7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentate al Giudice delegato, entro il termine previsto dal comma 1, anche dal coniuge, dai parenti e dagli affini entro il secondo grado del titolare della carica pubblica e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
- 8. Il Giudice delegato può compiere accertamenti sulla veridicità e sulla completezza delle dichiarazioni e acquisire d'ufficio gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 2 avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi, e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
- 9. Le dichiarazioni indicate nel presente articolo sono effettuate mediante un modulo predisposto dal Ministro dell'interno.
- 10. Il Giudice delegato, esaurito positivamente l'accertamento di cui al comma 8, comunica le dichiarazioni e gli atti previsti dal presente articolo al Ministero dell'interno, con le modalità di trasmissione telematica certificata proprie del processo civile, disponendo che siano pubblicati sul sito *internet* del medesimo Ministero, ai sensi dell'arti-

colo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### Art. 4.

## (Incompatibilità assoluta)

- 1. Le cariche di cui all'articolo 2 sono incompatibili con:
- a) qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e la titolarità di una carica di governo nazionale di cui al citato articolo 2, comma 2, lettera a);
- b) qualunque impiego pubblico o privato, ad eccezione, nel caso delle cariche di cui all'articolo 2, comma 3, di quello di alta amministrazione ricoperto;
- c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;
- d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, salvo il caso di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile;
- e) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o in società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
- f) la proprietà di un patrimonio di valore superiore a 30 milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato, la cui natura, anche avuto riguardo alla concentrazione nel medesimo settore di mercato, configura l'ipotesi di conflitto di interessi di cui all'articolo 1;
- g) la proprietà, il collegamento o il controllo diretto o indiretto di un'impresa che svolge la propria attività sulla base di qualunque titolo abilitativo rilasciato dallo

Stato, salvo il caso di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile;

- h) il possesso, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti, anche se inferiori al valore di cui alla lettera f), nei settori della difesa, della sanità, dei trasporti, delle infrastrutture essenziali, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di ambito nazionale o dei servizi pubblici erogati in regime di concessione o di autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.
- 2. Ai fini del comma 1, lettera *h*), del presente articolo, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 4,99 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 20 per cento negli altri casi. Si intendono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentono di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

## Art. 5.

(Invito a optare e decadenza dalla carica pubblica in caso di mancata opzione)

1. Il Giudice delegato accerta, d'ufficio, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni previste dall'articolo 3, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4 e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica pubblica e il mantenimento della posizione incompatibile.

- 2. Il titolare di una carica pubblica che intende rimuovere una delle situazioni patrimoniali di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f), g) e h), ha a disposizione un termine di ulteriori trenta giorni per conferire un mandato irrevocabile di vendita della quota eccedente, secondo modalità e termini compatibili con quanto previsto nella presente legge. Fino a quando la vendita non è conclusa permane la situazione di conflitto di interessi. Se la vendita non è conclusa entro il termine di sei mesi, il titolare della carica pubblica decade dalla carica stessa.
- 3. A decorrere dalla data dell'invito e fino all'esercizio dell'opzione di cui al comma l, il titolare della carica pubblica che si trova in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4 è obbligato all'astensione di cui all'articolo 6.
- 4. Della comunicazione e dell'invito a optare tra la carica di Presidente o di Vicepresidente del Consiglio dei ministri o di Ministro e quella incompatibile sono informati dal Giudice delegato il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera a), sono informati dal Giudice delegato i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le cariche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) è informato dal Giudice delegato il presidente dell'organo collegiale interessato e, per le cariche di cui all'articolo 2 comma 3, il Ministro vigilante ovvero l'autorità regionale competente. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
- 5. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 1 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica pubblica ed egli decade dalla carica stessa. È fatto salvo il comma 7.
- 6. Nel caso di cui al comma 5, il Giudice delegato informa i medesimi soggetti di cui al comma 4. Del mancato esercizio dell'op-

zione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale.

7. Nel caso dei parlamentari nazionali, senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, nel caso di mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea. A seguito di tale comunicazione, laddove la Camera interessata non disponga diversamente il Presidente attiva la procedura per la proclamazione in subentro.

#### Art. 6.

(Obbligo di astensione e sottoposizione della questione al Giudice delegato)

- 1. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta di cui all'articolo 4, il titolare di una carica pubblica di cui all'articolo 2, che si trova in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1, ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
- 2. Quando il titolare di una delle cariche pubbliche di cui all'articolo 2 dubita della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritiene comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, egli è tenuto a investire immediatamente della questione il Giudice delegato.
- 3. Il Giudice delegato stabilisce le linee guida relative all'obbligo di astensione nei limiti di cui al comma l, definendo in dettaglio modalità, tempi e misure che assicurino

la non interferenza del titolare della carica pubblica in conflitto di interessi nelle decisioni di cui al citato comma 1.

4. Nei casi previsti dal comma 2, il Giudice delegato si pronuncia, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito della questione il Giudice delegato è in ogni caso tenuto ad astenersi.

## Art. 7.

## (Diffida)

1. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta di cui all'articolo 4 della presente legge, ove l'impresa facente capo al titolare di cariche pubbliche, al coniuge non legalmente separato o ai parenti o agli affini entro il secondo grado, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo l, il Giudice delegato diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.

#### Art. 8.

# (Sanzioni per violazioni dell'obbligo di dichiarazione)

1. In caso di accertato totale o parziale inadempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 3, nonché in caso di presentazione di dichiarazioni risultate in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere, il Giudice delegato, applicando le

norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, l'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Di ogni caso di violazione, in qualsiasi forma, degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 3, il Giudice delegato informa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.

#### Art. 9.

(Sanzioni per le violazioni dell'obbligo di astensione)

- 1. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui agli articoli 5, comma 3, e 6, commi 1 e 4, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, il Giudice delegato, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.
- 2. Le impugnazioni contro la delibera di cui al comma 1, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

#### Art. 10.

(Sanzioni per inottemperanza alla diffida)

- 1. In caso di inottemperanza, entro il termine assegnato, alla diffida di cui all'articolo 7, il Giudice delegato, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.
- 2. Le impugnazioni contro la delibera di cui al comma 1, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

## Art. 11.

(Abrogazioni)

## 1. Sono abrogati:

- a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli articoli 7 e 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito al Giudice delegato, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
  - b) la legge 5 luglio 1982, n. 441.

#### Art. 12.

## (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.